

IMQ

- IMQ PERFORMANCE -

REGOLAMENTO

per la certificazione di prestazioni di prodotti

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 10 maggio 2006*

INDICE

Articolo 1)	Oggetto del Regolamento
Articolo 2)	Condizioni generali
Articolo 3)	Processo di certificazione
Articolo 4)	Concessione d'uso dei marchi
Articolo 5)	Obblighi dell'Organizzazione concessionaria della certificazione
Articolo 6)	Controllo della certificazione
Articolo 7)	Sospensione, revoca e rinuncia della certificazione
Articolo 8)	Variazione delle Norme o del Regolamento
Articolo 9)	Tariffe
Articolo 10)	Limiti della certificazione e responsabilità
Articolo 11)	Durata del contratto di certificazione
Articolo 12)	Informativa ex art. 13, D.Lgs. 20 giugno 2003, n. 196
Articolo 13)	Ricorsi
Articolo 14)	Foro competente

IMQ - Via Quintiliano, 43 - 20138 Milano
Tel.: 02 50731 (15 linee) - Fax: 02 50991500 - E-mail: info@imq.it - <http://www.imq.it>

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.1 - Generalità

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di IMQ S.p.A. (qui di seguito "IMQ"), stabilisce la procedura che viene applicata da IMQ per la certificazione delle prestazioni di prodotti, componenti ed apparecchi (di seguito denominati semplicemente "prodotti").

I settori nei quali prevedere il rilascio della certificazione sono stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione di IMQ; per i prodotti certificabili nell'ambito di tali settori vale quanto riportato al successivo paragrafo 2.1.

Le informazioni sui prodotti certificabili sono riportate, unitamente ad ulteriori dettagli di procedura, nelle "**Prescrizioni Particolari**", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Le Prescrizioni Particolari sono approvate dalla Commissione Tecnica IMQ del settore interessato (v. paragrafo 1.3) e non possono derogare alle prescrizioni generali del presente Regolamento, salvo specifica approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di IMQ.

1.2 - Scopo della certificazione

Scopo della certificazione delle prestazioni di un prodotto è di dare assicurazione - con un adeguato livello di fiducia - che l'**intera produzione** del prodotto stesso sia conforme alle norme ovvero specifiche tecniche di riferimento e presenti dati di prestazione in linea con quelli dichiarati.

Detto scopo viene conseguito mediante un'attività di prova e di verifica, condotta sia preliminarmente al rilascio della certificazione sia successivamente, attraverso controlli periodici.

IMQ non assume e non può assumere alcun obbligo circa l'esito positivo di detta attività di prova e verifica e, di conseguenza, ad emettere la relativa certificazione.

1.3 - Commissioni Tecniche

Sulla corretta applicazione del presente Regolamento vigilano le competenti Commissioni Tecniche, costituite su delibera del Consiglio di Amministrazione di IMQ.

In ciascuna Commissione Tecnica sono rappresentate pariteticamente le varie componenti interessate allo specifico settore oggetto dell'attività di certificazione, in particolare le Pubbliche Amministrazioni, i Clienti/Committenti, i Consumatori e gli Enti di Normazione/Ricerca.

Articolo 2 - CONDIZIONI GENERALI

2.1 - Prodotti certificabili e norme applicabili

I prodotti certificabili nell'ambito dei settori individuati e le norme ovvero specifiche tecniche da applicare per la relativa valutazione della conformità sono stabiliti dalla Commissione Tecnica IMQ del settore interessato, tenendo conto dei seguenti vincoli:

- la certificazione può essere rilasciata solo per prodotti fabbricati in serie;
- l'utilizzo di specifiche tecniche in luogo delle norme deve essere ristretto ai casi in cui non sia disponibile un'appropriata norma nazionale ovvero internazionale; dette specifiche tecniche devono comunque essere state approvate sulla base di un ampio consenso.

In caso di dubbio, spetta poi alla competente Commissione Tecnica decidere se un prodotto per il quale viene richiesta la certificazione si debba intendere compreso o meno nell'oggetto della relativa norma ovvero specifica tecnica, e quindi sia certificabile oppure no.

2.2 - Requisiti per l'Organizzazione richiedente la certificazione

2.2.01 - La certificazione di cui al presente Regolamento può essere richiesta solo dall'Organizzazione che costruisce i relativi prodotti ovvero che li fa costruire per suo conto da terzi, nel rispetto dei requisiti di seguito precisati.

L'Organizzazione richiedente la certificazione deve dimostrare di avere la capacità di identificare e garantire nel tempo i dati di prestazione dei propri prodotti; in particolare, l'Organizzazione deve:

- avere un processo di progettazione e sviluppo che permetta di individuare e mantenere sotto controllo le variabili critiche che influenzano le prestazioni interessate, con particolare riferimento ai componenti utilizzati all'interno del prodotto;
- applicare un sistema di gestione qualità per la produzione in grado di garantire che le prestazioni del singolo esemplare di prodotto siano, all'interno di tolleranze stabilite, assimilabili a quelle di progetto;

Nota: Un sistema di gestione qualità certificato secondo la norma EN ISO 9001:2000 da un organismo accreditato in ambito EA/IAF fornisce evidenza del rispetto di questo requisito.

- qualora la fabbricazione del prodotto sia in tutto o in parte affidata a terzi, dimostrare e garantire nel tempo l'esistenza di rapporti stabili, di natura contrattuale o societaria, con detti fornitori;
- disporre di un laboratorio interno, che operi in conformità alla norma EN ISO/IEC 17025 e che sia dotato di attrezzature, procedure e competenze adeguate per l'esecuzione delle previste prove di prestazione; in alternativa, avere accesso ad uno o più laboratori esterni, purché in possesso degli stessi requisiti;

Nota: Un laboratorio accreditato per le prove di interesse da un organismo aderente agli accordi EA/ILAC fornisce evidenza del rispetto di questo requisito.

- essere dotata di adeguate procedure e competenze per la scelta dei campioni rappresentativi da sottoporre a prove, nonché per la valutazione dei risultati di prova.

2.2.02 - L'Organizzazione deve inoltre garantire che il prodotto per il quale richiede la certificazione delle prestazioni sia conforme ai requisiti di sicurezza e, più in generale, ai requisiti di natura cogente.

L'evidenza di tale conformità potrà essere dimostrata mediante adeguati rapporti di prova rilasciati da idonei laboratori, oppure attraverso l'apposizione di marchi attestanti la conformità a norme di sicurezza.

La Commissione Tecnica può stabilire prescrizioni particolari in merito a requisiti vincolanti o al sistema di attestazione della conformità a norme di sicurezza.

La valutazione di adeguatezza e completezza dell'evidenza fornita spetta esclusivamente ad IMQ.

2.3 - Consegna e ritiro dei prodotti

2.3.01 - I prodotti da sottoporre a prove devono essere fatti pervenire, a cura dell'Organizzazione richiedente la certificazione, presso il laboratorio indicato da IMQ, accompagnati dai documenti prescritti dalla legislazione vigente.

Qualora, in casi eccezionali, IMQ sia richiesta di occuparsi direttamente del trasporto o dell'importazione dei prodotti, le relative spese sostenute da IMQ saranno fatturate con la maggiorazione prevista dal Tariffario IMQ in vigore.

2.3.02 - I prodotti selezionati dagli ispettori IMQ a scopo di controllo (v. punto 6.2.04) devono essere fatti pervenire, a cura dell'Organizzazione concessionaria della certificazione, presso il laboratorio indicato da IMQ, se così richiesto dall'ispettore.

L'Organizzazione deve prendere tutte le precauzioni affinché i prodotti arrivino a destinazione in buono stato ed entro sessanta (60) giorni dalla data della visita ispettiva.

2.3.03 - I campioni sottoposti a prove da IMQ devono essere ritirati dall'Organizzazione interessata entro e non oltre due mesi dalla comunicazione dell'esito delle prove, salvo quando venga attivata la procedura di cui all'art. 13 che segue.

Qualora tali campioni non dovessero essere ritirati entro il termine indicato, IMQ è autorizzata, senza necessità di ulteriore avviso all'Organizzazione stessa, a restituire i campioni gravati di spese di spedizione ovvero ad eliminare i campioni stessi mediante loro distruzione e consegna alle pubbliche discariche, libera altresì dall'onere di fornire la prova dell'eliminazione medesima.

I campioni provati, nel caso venissero resi, vengono spediti a carico e a rischio dell'Organizzazione interessata.

2.4 - Ottenimento e mantenimento della certificazione – Importi dovuti

Il rilascio della certificazione e il mantenimento della stessa sono subordinati:

- all'esito positivo delle valutazioni di conformità ai requisiti normativi/regolamentari applicabili;
- al pagamento dell'importo per la gestione delle attività relative al rilascio della certificazione;
- al pagamento dell'importo per le prove e verifiche previste;
- al pagamento dell'importo per il mantenimento della certificazione (cosiddetti "diritti").

2.5 - Risorse impiegate da IMQ per la valutazione della conformità

Le attività di prova e verifica sui prodotti sono effettuate da IMQ presso i propri laboratori ovvero presso laboratori esterni, qualificati secondo specifiche procedure, in conformità alle norme applicabili.

Le attività di verifica presso l'Organizzazione ed i suoi eventuali fornitori sono svolte da ispettori dipendenti IMQ ovvero da ispettori esterni, qualificati secondo specifiche procedure, in conformità alle norme applicabili.

2.6 - Impegno di riservatezza

Tutti gli atti relativi alla domanda di certificazione e alla valutazione di processi e prodotti (documentazione, registrazioni, comunicazioni, rapporti di prova, ecc.) sono considerati riservati, salvo quanto previsto nell'ambito di accordi di mutuo riconoscimento cui IMQ aderisce e nei confronti degli Enti di accreditamento.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione sono riservati solo al personale di IMQ coinvolto nell'iter di certificazione.

Nel caso in cui informazioni relative al processo o prodotto di un'Organizzazione debbano essere comunicate o divulgate per obblighi di legge, IMQ ne darà avviso per iscritto all'Organizzazione medesima.

2.7 - Divieto di svolgere attività di consulenza

Nell'effettuazione delle attività previste dal presente Regolamento, IMQ non fornisce in alcun modo servizi di consulenza inerenti all'ambito per il quale è richiesta ovvero già ottenuta la certificazione.

Articolo 3 - PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

3.1 - Domanda di certificazione

3.1.01 - L'Organizzazione richiedente la certificazione deve compilare:

- in casi di offerta IMQ, il **modulo di accettazione dell'offerta** stessa;
- la **domanda di certificazione**, utilizzando l'apposito modulo, in modo da fornire in particolare le seguenti informazioni:
 - denominazione e indirizzo dell'Organizzazione;
 - identificazione dei prodotti oggetto della domanda di certificazione (tipologia di prodotto, modello, codice articolo, nome o nomi commerciali, etc.);
 - denominazione e localizzazione della/e unità produttive dei prodotti per i quali è richiesta la certificazione;
 - denominazione e localizzazione del laboratorio presso il quale saranno eseguite le prove di prestazione (v. punto 2.2.01);
 - norma ovvero specifica tecnica a fronte della quale si intende ottenere la certificazione;
 - nome della persona da contattare presso l'Organizzazione.

Per ogni categoria di prodotti, la domanda può essere presentata per l'intera gamma di prodotti dell'Organizzazione ovvero per una gamma omogenea di questi, purché opportunamente identificata.

La domanda di certificazione e l'eventuale modulo di accettazione dell'offerta devono essere debitamente timbrati e firmati dal legale rappresentante dell'Organizzazione ovvero da persona munita di procura.

3.1.02 - In allegato alla domanda di certificazione dovrà essere fornita la seguente **documentazione**:

- un certificato dal quale risulti l'iscrizione dell'Organizzazione ad una Camera di Commercio del Paese di origine o documento equivalente;
- il modello del marchio (di fabbrica, di commercio) dell'Organizzazione;
- copia dell'eventuale certificato relativo alla certificazione del sistema gestione qualità dell'Organizzazione (v. punto 2.2.01);
- documentazione relativa ai prodotti oggetto della domanda di certificazione, comprendente in particolare i pertinenti dati di prestazione dichiarati nonché le evidenze della conformità ai requisiti di natura cogente (v. punto 2.2.02);
- eventuale documentazione ulteriore richiesta per specifici schemi certificativi;
- il modulo di accettazione del presente Regolamento e delle relative "Prescrizioni Particolari".

3.1.03 - L'Organizzazione richiedente non potrà dare pubblicità della domanda di certificazione in corso fino a che non abbia ottenuto il relativo certificato di approvazione (v. punto 3.5.02). In casi adeguatamente motivati, IMQ potrà concedere una deroga a tale divieto.

3.2 - Istruzione della domanda

3.2.01 - Al ricevimento della domanda, IMQ provvede a:

- registrare la domanda stessa;
- esaminare in via preliminare la domanda e la relativa documentazione presentata;
- richiedere altra documentazione, oltre a quella indicata in precedenza, qualora ciò sia ritenuto necessario ai fini dell'istruzione della domanda;
- comunicare all'Organizzazione richiedente i costi previsti per il completamento dell'iter certificativo, salvo il caso in cui l'offerta sia stata formulata preliminarmente (v. punto 3.1.01);
- concordare con l'Organizzazione richiedente l'effettuazione della/e visita/e ispettiva/e volta/e ad accertare il possesso dei requisiti di cui in 2.2.01;
- valutare la documentazione attestante la conformità dei prodotti oggetto della domanda ai requisiti di cui in 2.2.02;
- comunicare all'Organizzazione richiedente la scelta degli esemplari da sottoporre a verifica; tali esemplari dovranno essere inviati presso il laboratorio indicato da IMQ.

3.2.02 - Oltre a quanto indicato nelle Note di cui al punto 2.2.01, la presentazione, da parte dell'Organizzazione richiedente, di rapporti di prova e/o valutazione di Enti riconosciuti da IMQ, in virtù di procedure ed accordi di mutuo riconoscimento, può consentire ad IMQ di omettere l'effettuazione di alcune delle attività previste nell'iter certificativo, quando ciò risulti compatibile con le prescrizioni di riferimento dello schema interessato.

3.3 - Iter certificativo – Verifica dell'Organizzazione

3.3.01 - La verifica del possesso da parte dell'Organizzazione richiedente dei requisiti di cui in 2.2.01 comporta in ogni caso l'effettuazione di una visita ispettiva; detta verifica viene svolta secondo il metodo del campionamento ed è basata in generale su interviste al personale, osservazione diretta delle attività svolte, prove, esame di luoghi, documenti e registrazioni. Durante la verifica, gli ispettori IMQ devono essere assistiti da personale dell'Organizzazione; quest'ultima, peraltro, deve consentire il loro accesso in condizioni di sicurezza a tutte le aree ove vengono svolte attività rilevanti per l'oggetto della certificazione, anche per l'intervista del personale coinvolto nelle suddette attività.

L'Organizzazione s'impegna a fornire agli ispettori tutti gli strumenti necessari per una corretta valutazione, assicurando in particolare che siano disponibili:

- i documenti relativi ai prodotti per i quali è richiesta la certificazione;
- le registrazioni relative, inclusi i rapporti delle verifiche ispettive interne;
- informazioni necessarie per l'accesso in condizioni di sicurezza ai siti dell'Organizzazione (v. paragrafo 5.4).

3.3.02 - Al termine della verifica, gli ispettori IMQ compilano un apposito rapporto di valutazione (qui di seguito "rapporto").

Prima di rendere definitivo tale rapporto, l'Organizzazione:

- viene messa al corrente del risultato della verifica;
- ha l'opportunità di discutere con gli ispettori il contenuto del rapporto;
- firma - per presa visione - il rapporto, ricevendone copia.

Qualora IMQ non provveda a trasmettere all'Organizzazione, entro un (1) mese dalla data della visita, una comunicazione scritta di rettifica delle risultanze contenute nel rapporto, lo stesso s'intende confermato.

3.3.03 - L'Organizzazione deve impegnarsi ad eliminare le "non conformità" eventualmente rilevate nel corso della verifica suddetta, inviando per iscritto le azioni correttive proposte, accompagnate da tutti gli elementi utili per la valutazione da parte di IMQ della loro idoneità (tempi di attuazione delle azioni correttive e relative responsabilità, evidenze documentali, etc.).

3.3.04 - In casi di particolare gravità ovvero numerosità delle "non conformità" rilevate, IMQ si riserva la facoltà di effettuare una visita ispettiva supplementare presso l'Organizzazione.

3.4 - Iter certificativo – Verifica dei prodotti

3.4.01 - Per ogni gamma omogenea di prodotti oggetto di domanda di certificazione, IMQ provvede a selezionare il numero di esemplari da sottoporre a prove, secondo i criteri precisati nelle "**Prescrizioni Particolari**" di settore.

Obiettivo della verifica condotta da IMQ sugli esemplari inviati dall'Organizzazione richiedente è la conferma dei dati di prestazione dichiarati dall'Organizzazione stessa nella documentazione allegata alla domanda, nell'ambito delle tolleranze stabilite dalla norma ovvero specifica tecnica di riferimento e/o dalle "**Prescrizioni Particolari**" di settore.

3.4.02 - L'esito delle prove e verifiche eseguite da IMQ viene comunicato all'Organizzazione richiedente.

Qualora detto esito non risulti coerente con i dati dichiarati, anche solo su un unico esemplare, le prove possono essere ripetute su una nuova campionatura, la cui costituzione è precisata nelle "**Prescrizioni Particolari**" di settore.

L'Organizzazione richiedente deve in ogni caso fornire evidenza delle azioni correttive intraprese a fronte dell'esito negativo della prima verifica.

La nuova verifica riguarderà tutti i parametri soggetti a certificazione e non solo i parametri il cui valore risultava non conforme nella prima verifica.

Il costo delle nuove verifiche sarà a carico dell'Organizzazione richiedente.

3.5 - Rilascio e validità della certificazione

3.5.01 - Sulla base delle risultanze delle verifiche condotte sull'Organizzazione (v. paragrafo 3.3) e delle prove e verifiche eseguite sui prodotti (v. paragrafo 3.4), IMQ decide sul rilascio o meno della certificazione.

3.5.02 - Quando la certificazione viene accordata, IMQ provvede ad inviare all'Organizzazione il relativo **certificato**, nel quale sono precisati: la sede legale dell'Organizzazione ed il sito/i produttivo/i cui la certificazione si riferisce, la gamma omogenea di prodotti oggetto della certificazione, la norma ovvero specifica tecnica di riferimento, la data di emissione nonché eventuali indicazioni ulteriori, ove richieste da disposizioni normative, di accreditamento, ecc..

3.5.03 - La **validità del certificato** è legata alla validità della norma ovvero specifica tecnica utilizzata per la certificazione.

La validità del certificato è subordinata, oltre che al perdurare del rapporto contrattuale con IMQ, all'esito positivo dell'attività di controllo di cui all'art. 6 che segue.

Lo scioglimento del contratto con IMQ, per qualsiasi motivo, fa venir meno la validità e l'efficacia del certificato.

3.5.04 - In seguito all'emissione del certificato, i dati relativi alla certificazione rilasciata sono inseriti nella banca dati IMQ dei prodotti certificati; a tale banca dati viene data adeguata diffusione.

Le informazioni relative alla certificazione rilasciata sono poi trasmesse - in relazione allo stato degli accreditamenti di IMQ e ove ciò sia previsto - agli Enti di accreditamento, che provvedono ad inserire i relativi dati nella propria banca dati.

3.5.05 - Quando la certificazione non viene accordata, IMQ comunica per iscritto all'Organizzazione tale decisione, indicando le relative motivazioni.

L'Organizzazione ha la facoltà di dimostrare, entro un termine stabilito da IMQ, l'avvenuta risoluzione delle non conformità riscontrate, fornendo ulteriore evidenza documentale nonché richiedendo l'effettuazione di verifiche supplementari. Questi ulteriori elementi sono valutati come in 3.5.01.

Decorso il termine stabilito senza che sia possibile rilasciare la certificazione, la relativa domanda viene annullata.

3.6 - Accreditamento di IMQ - Sospensione, rinuncia e revoca dell'accREDITamento

3.6.01 - IMQ è accreditato da SINCERT (Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione), in particolare anche quale Organismo di certificazione di prodotti; nell'ambito degli schemi e dei settori accreditati, IMQ deve pertanto operare in conformità alle prescrizioni dell'Ente di accreditamento, applicando i relativi documenti di riferimento.

IMQ è altresì tenuta a comunicare all'Ente di accreditamento i provvedimenti di rilascio, diniego, sospensione, ripristino, rinuncia e revoca della certificazione.

IMQ s'impegna, in generale, a mantenere costantemente un comportamento ispirato a correttezza, trasparenza e collaborazione con SINCERT stesso.

3.6.02 - IMQ provvederà ad informare l'Organizzazione dell'eventuale sospensione, rinuncia o revoca del proprio accreditamento per lo schema di interesse dell'Organizzazione stessa, nonché a supportarla nell'eventuale passaggio ad altro Organismo accreditato.

3.6.03 - IMQ non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati all'Organizzazione dalla sospensione, rinuncia o revoca dell'accREDITamento; nei suddetti casi, l'Organizzazione ha la facoltà di rinunciare alla certificazione, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

Nota: Informazioni aggiornate sullo stato di accreditamento di IMQ sono disponibili in qualsiasi momento presso la Segreteria della competente Funzione IMQ, nonché sui siti Internet www.imq.it e www.sincert.it.

Articolo 4 - CONCESSIONE D'USO DEI MARCHI

4.1 - Concessione d'uso dei marchi

Con decorrenza dalla data di rilascio del certificato, l'Organizzazione ha il diritto di usare i **marchi concessi da IMQ**, solo con riferimento al singolo schema certificativo o agli schemi certificativi per i quali l'Organizzazione ha ottenuto la relativa certificazione (qui di seguito « i marchi »). Detti marchi sono indicati nelle **“Prescrizioni Particolari”** di settore.

4.2 - Disposizioni per l'uso dei marchi

(i) Marchi concessi da IMQ

L'Organizzazione deve riportare su tutti gli esemplari di prodotti certificati i marchi concessi da IMQ con la relativa certificazione.

L'Organizzazione può inoltre usare detti marchi sul materiale concernente i prodotti certificati, quali il materiale pubblicitario e le confezioni dei prodotti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- con la chiara individuazione dei prodotti oggetto della certificazione;
- nel periodo di validità del certificato;
- attribuendo il corretto significato alla certificazione di cui i marchi sono attestazione;
- senza cambi di forma (sono permessi ingrandimenti e riduzioni che comunque ne permettano la perfetta leggibilità);
- nei colori specificati ovvero in bianco/nero.

(ii) Marchio "SINCERT"

Questo marchio potrà (facoltativamente) essere usato solo da parte delle Organizzazioni in possesso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento, congiuntamente al marchio concesso da IMQ e nel rispetto delle regole indicate nel documento SINCERT "*Regolamento per l'utilizzo del marchio di accreditamento SINCERT*", che qui s'intende integralmente richiamato; il suddetto documento è disponibile sul sito www.sincert.it.

4.3 - Uso scorretto dei marchi e della certificazione

L'uso dei marchi, e della certificazione, è scorretto se fatto in modo da trarre in inganno i destinatari del messaggio o comunque in modo non conforme al presente Regolamento.

In particolare, a titolo esemplificativo, è scorretto l'uso del marchio e/o della certificazione in associazione con i prodotti dell'Organizzazione concessionaria ovvero richiedente la certificazione, quando:

- la certificazione non è stata rilasciata;
- la certificazione è stata sospesa o revocata;
- i marchi vengono abbinati a prodotti non coperti dalla certificazione;
- i marchi sono utilizzati in modo tale da essere interpretati come marchi di conformità a norme di Sistemi di Gestione delle Organizzazioni.

4.4 - Uso scorretto dei marchi e della certificazione - Azioni IMQ

Appena identificato l'uso scorretto, IMQ prenderà tutte le misure atte a far cessare tale uso, tutelando nel contempo e nei modi più opportuni i propri diritti, anche mediante la pubblicazione dell'accaduto sul proprio bollettino "IMQ Informa" e, ove necessario, sulla stampa.

Articolo 5 - OBBLIGHI DELL'ORGANIZZAZIONE CONCESSIONARIA DELLA CERTIFICAZIONE

5.1 - Obblighi dell'Organizzazione

L'Organizzazione concessionaria della certificazione s'impegna a:

- a) garantire la sua costante conformità ai requisiti di cui al punto 2.2.01;
- b) garantire che tutta la produzione dei prodotti certificati presenti prestazioni conformi a quelle dichiarate e certificate, all'interno delle tolleranze stabilite;
- c) garantire che i prodotti certificati mantengano la conformità ai requisiti di sicurezza e, più in generale, ai requisiti di natura cogente applicabili (v. punto 2.2.02); a tal fine, IMQ si riserva il diritto di richiedere l'evidenza del mantenimento di tale condizione in ogni momento successivo alla certificazione;

- d) controllare periodicamente e con prove sistematiche - ovvero far controllare dai suoi eventuali fornitori - la produzione certificata, in modo tale da garantire le conformità del singolo esemplare; a tale scopo, le pertinenti attrezzature di prova e verifica devono essere mantenute nella necessaria efficienza;
- Nota: I criteri e le modalità di effettuazione di tali prove saranno stabilite dalla competente Commissione Tecnica e precisate nelle "Prescrizioni Particolari" di settore.*
- e) comunicare a IMQ, in via preventiva ed in termini esaurienti, ogni modifica intenda apportare ad un prodotto certificato; in questa eventualità, IMQ si riserva di accettare la modifica ovvero di disporre l'effettuazione di prove/verifiche supplementari, il cui costo è a carico dell'Organizzazione concessionaria della certificazione;
- f) comunicare a IMQ ogni trasferimento del sito produttivo indicato sul certificato di approvazione, nonché del laboratorio incaricato dell'esecuzione delle prove di prestazione; in queste eventualità, IMQ si riserva di effettuare ulteriori visite ispettive;
- g) munire il prodotto, su richiesta di IMQ, dei riferimenti atti a risalire, tramite il numero di matricola o altro sistema di codifica, alla data di produzione;
- h) comunicare, su richiesta di IMQ, la quantità dei prodotti certificati fabbricati;
- i) evitare nel modo più assoluto che possano generarsi degli equivoci tra i suoi prodotti certificati e quelli non certificati, sui propri cataloghi o listini e sulla propaganda in genere; non fare comunque alcuna dichiarazione o pubblicizzare la propria certificazione in maniera tale da poter essere considerata ingannevole o non autorizzata;
- l) intraprendere le opportune azioni legali contro chiunque utilizzasse in modo scorretto i marchi concessi da IMQ (v. art. 4) con il proprio marchio di fabbrica o di commercio;
- m) non utilizzare la propria certificazione in modo da portare discredito a IMQ;
- n) tenere una registrazione dei reclami ricevuti e delle relative azioni intraprese per porvi rimedio, per quanto attiene ai prodotti certificati ed ai parametri di prestazione oggetto della certificazione; ove richiesto da IMQ, dare evidenza della relativa gestione;
- o) versare gli importi stabiliti per il mantenimento della certificazione ("diritti"), per l'effettuazione delle prove di controllo sulla produzione certificata nonché per tutte le prove e verifiche che sono previste a pagamento nel presente Regolamento;
- p) consentire ed agevolare, anche nei sei (6) mesi successivi alla scadenza del contratto di certificazione, tutte le verifiche che IMQ intende eseguire per il controllo della certificazione rilasciata, presso gli stabilimenti di produzione e comunque nell'ambito della sua attività produttiva e commerciale, nonché presso il laboratorio incaricato di eseguire le prove di prestazione;
- q) in relazione allo stato di accreditamento di IMQ, consentire l'accesso ai valutatori dell'Ente di accreditamento accompagnati dagli ispettori IMQ; tali visite, il cui scopo è la sorveglianza sull'operato degli ispettori IMQ, sono regolarmente comunicate con un congruo preavviso.

5.2 - Modifica della certificazione

Se l'Organizzazione intende modificare l'ambito di validità della certificazione deve farne richiesta scritta a IMQ, che deciderà se sia necessaria o meno una nuova attività di prova o verifica.

I costi relativi a questa richiesta sono a carico dell'Organizzazione stessa.

5.3 - Trasferibilità della certificazione – Obbligo di comunicazione

La certificazione è riservata all'Organizzazione ed agli ambiti menzionati nel certificato. Essa non è trasferibile, salvo nei casi di cessione, trasformazione, fusione, scissione, conferimento di un ramo particolare dell'Organizzazione certificata.

In questi casi, l'Organizzazione dovrà inviare una comunicazione a IMQ in modo tempestivo, comunque non oltre quindici (15) giorni dall'avvenuta iscrizione della relativa registrazione nel Registro delle Imprese, ove prevista; l'inosservanza di questo termine può dare luogo, a carico dell'Organizzazione certificata, all'applicazione del provvedimento di sospensione o di revoca della certificazione.

Nei casi sopra descritti, l'Organizzazione dovrà inoltrare a IMQ richiesta scritta di mantenimento della certificazione in capo al soggetto risultante della vicenda modificativa dell'assetto organizzativo, corredata di copia del relativo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, e di eventuali ulteriori documenti, qualora siano ritenuti necessari. IMQ provvederà quindi ad accertare, eventualmente anche attraverso prove/verifiche supplementari, che l'oggetto della certificazione non abbia subito modifiche o comunque sia conforme ai requisiti della norma

ovvero specifica tecnica di riferimento.

I costi dell'aggiornamento della certificazione e delle eventuali prove/verifiche saranno a carico dell'Organizzazione risultante dalla vicenda modificativa.

5.4 - Sicurezza sul lavoro – Obbligo di informativa

L'Organizzazione, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, s'impegna a fornire a IMQ un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, in cui sono destinati ad operare gli ispettori di IMQ.

L'Organizzazione s'impegna altresì a promuovere, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, la cooperazione ed il coordinamento ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro, che incidono sull'attività lavorativa degli ispettori incaricati da IMQ e che richiedono la tutela sia dei lavoratori sia di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

Articolo 6 - CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE

6.1 - Generalità

IMQ effettua un controllo periodico sia sull'Organizzazione concessionaria della certificazione, per verificare il rispetto dei requisiti di cui al presente Regolamento, sia sui prodotti certificati, per verificare il mantenimento della conformità ai requisiti delle norme ovvero specifiche tecniche di riferimento e di dati di prestazione in linea con quelli dichiarati.

Questo controllo avviene attraverso visite ispettive, prove e verifiche, secondo i criteri indicati nei successivi punti di questo articolo, come integrati nelle **“Prescrizioni Particolari”** di settore.

6.2 - Controlli presso l'Organizzazione

6.2.01 - IMQ effettua una visita ispettiva di controllo presso l'Organizzazione concessionaria della certificazione con la frequenza stabilita dalla competente Commissione Tecnica.

6.2.02 - Gli stabilimenti, i magazzini ed i laboratori dell'Organizzazione e dei suoi eventuali fornitori devono essere aperti agli ispettori dell'IMQ, che si possono presentare - anche senza preavviso - in qualsiasi momento durante l'orario di lavoro.

6.2.03 - Gli ispettori hanno la facoltà di procedere a tutte le verifiche che ritengono utili per controllare se l'Organizzazione osserva gli impegni assunti, ed in particolare prendere visione ed eventualmente nota dei risultati delle prove eseguite secondo quanto disposto al punto 5.1 d).

L'Organizzazione deve consentire ed agevolare le verifiche degli ispettori; gli ispettori sono tenuti a limitare al minimo indispensabile le interferenze con l'attività dell'Organizzazione.

6.2.04 - Nel corso della visita ispettiva, gli ispettori hanno inoltre il diritto di prelevare, presso gli stabilimenti o magazzini dell'Organizzazione e/o dei suoi eventuali fornitori, una campionatura dei prodotti certificati e/o di sue parti, per verificare la conformità della produzione ai requisiti delle norme o specifiche tecniche di riferimento e dei relativi dati di prestazione con quelli dichiarati.

L'Organizzazione si impegna a mettere l'IMQ in grado di effettuare il prelievo di tali campioni, che avverrà - a titolo gratuito - nella misura strettamente necessaria per garantire un adeguato livello di credibilità alla certificazione di cui al presente Regolamento, secondo criteri stabiliti dalla competente Commissione Tecnica.

6.3 - Controlli sul mercato

6.3.01 - Al fine di verificare la conformità della produzione ai requisiti delle norme o specifiche tecniche di riferimento e dei relativi dati di prestazione con quelli dichiarati, IMQ ha la facoltà di prelevare sul mercato campioni di prodotti certificati.

I prodotti prelevati dovranno essere nuovi e convenientemente conservati.

6.3.02 - Nel caso di accertate irregolarità sui prodotti, l'Organizzazione concessionaria della certificazione si impegna a rimborsare ad IMQ le spese d'acquisto dei prodotti stessi.

6.4 - Prove di controllo IMQ

6.4.01 - Sui campioni prelevati come precisato nei paragrafi 6.2 e 6.3, IMQ effettua presso i propri laboratori le prove necessarie ad accertare la loro rispondenza ai dati di prestazione dichiarati.

6.4.02 - Le prove di controllo di cui al punto 6.4.01 verranno eseguite in conformità ai piani ed ai criteri all'uopo predisposti dalla competente Commissione Tecnica e precisati nelle "**Prescrizioni Particolari**" di settore.

Le spese relative a tali prove di controllo sono a carico dell'Organizzazione concessionaria della certificazione, secondo il Tariffario IMQ in vigore.

6.5 - Non conformità dell'Organizzazione

6.5.01 - Qualora IMQ accerti che l'Organizzazione concessionaria della certificazione non rispetta i requisiti previsti, ne informa per iscritto l'Organizzazione stessa, invitandola ad eliminare le non conformità entro una scadenza stabilita e a fornire adeguato riscontro.

6.5.02 - Nei casi più gravi o di recidiva delle non conformità riscontrate, nonché nei casi di prolungata impossibilità ad effettuare l'attività di controllo sull'Organizzazione, la certificazione viene sospesa.

Tale sospensione può essere annullata soltanto quando l'Organizzazione avrà rimediato in modo soddisfacente alle non conformità riscontrate (v. paragrafi 7.1 e 7.2).

6.6 - Non conformità del prodotto

6.6.01 - Qualora IMQ accerti che un prodotto certificato non è conforme ai dati di prestazione dichiarati, ne informa per iscritto l'Organizzazione concessionaria della certificazione, invitandola a fornire le proprie osservazioni nel più breve tempo possibile.

In funzione dei riscontri ricevuti dall'Organizzazione, IMQ stabilisce un piano di verifiche atte a garantire che la non conformità rilevata abbia carattere di eccezionalità.

6.6.02 - Nei casi più gravi o di recidiva, l'IMQ diffida l'Organizzazione a sospendere la produzione e la fornitura al mercato di tale prodotto.

In questa eventualità, l'Organizzazione può richiedere il riesame su altri esemplari della medesima gamma, prelevati dall'IMQ nelle località ritenute più opportune. Il numero di esemplari da provare verrà fissato tenendo conto della natura e della gravità della difformità riscontrata.

Durante il tempo necessario per le prove di riesame, gli effetti della diffida di cui al primo capoverso possono essere sospesi, a giudizio di IMQ.

Tutte le spese per le prove relative al riesame sono a carico dell'Organizzazione concessionaria della certificazione.

6.6.03 - La diffida di cui al punto 6.6.02 viene annullata soltanto se gli esemplari sottoposti alle prove di riesame risultano conformi ai dati di prestazione dichiarati.

6.6.04 - Nel caso in cui gli esemplari sottoposti alle prove di riesame non risultino conformi, la produzione e la fornitura al mercato di tale prodotto potranno essere riprese soltanto dopo che IMQ avrà potuto constatare, in seguito a prove su nuovi campioni forniti dall'Organizzazione nonché ad eventuali verifiche presso l'Organizzazione stessa, che sono stati adottati gli accorgimenti tecnici atti a garantire la futura conformità.

Tutte le spese per le prove e verifiche di cui sopra sono a carico dell'Organizzazione concessionaria della certificazione.

Inoltre l'IMQ potrà richiedere al Concessionario di intervenire per il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi ai dati di prestazione dichiarati.

6.6.05 - Qualora non venisse ottemperato a quanto previsto al punto 6.6.02 entro il termine stabilito dalla relativa comunicazione, IMQ ha la facoltà di sospendere la certificazione per la gamma omogenea di prodotti interessati.

Tale sospensione può essere annullata soltanto quando l'Organizzazione avrà rimediato in modo soddisfacente alle non conformità riscontrate (v. paragrafi 7.1 e 7.2).

Articolo 7 - SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA DELLA CERTIFICAZIONE

7.1 - Sospensione della certificazione

La certificazione può essere sospesa allorché IMQ abbia ragione di ritenere che il prodotto certificato non risponda più ai requisiti normativi, legislativi e/o regolamentari e, in particolare, nei seguenti casi:

- a) rilievo di non conformità gravi ovvero in numero elevato, mancata adozione di azioni correttive e, in generale, esito negativo delle verifiche di controllo (v. paragrafi 6.5 e 6.6);
- b) impossibilità ad effettuare le visite di sorveglianza secondo le scadenze temporali indicate nelle "Prescrizioni Particolari" e/o le visite suppletive richieste da IMQ;
- c) inadempimento, da parte dell'Organizzazione, degli obblighi previsti all'art. 5 che precede;
- d) esistenza di procedimenti giudiziari o amministrativi, verbali di illecito, reclami, contenziosi ecc. aventi ad oggetto i requisiti cogenti del prodotto certificato;
- e) condanna dell'Organizzazione per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti pertinenti il prodotto certificato;
- f) su richiesta motivata dell'Organizzazione;
- g) nei casi di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti, a qualunque titolo, a IMQ.

7.2 - Conseguenze della sospensione

7.2.01 - Durante il periodo di sospensione, l'Organizzazione:

- è tenuta a **sospendere la produzione e la fornitura al mercato dei prodotti certificati** oggetto della sospensione stessa;
- **non può utilizzare il certificato e i marchi** di cui all'art. 4 del presente Regolamento, **né qualificarsi come Organizzazione concessionaria della certificazione**;
- **è comunque tenuta al pagamento degli importi per il mantenimento della certificazione (diritti)**.

IMQ, a sua volta:

- può sospendere l'attività di controllo di cui all'art. 6 che precede;
- procede alla **pubblicazione del provvedimento di sospensione** sul proprio bollettino "IMQ Informa";
- comunica il provvedimento di sospensione agli eventuali Enti interessati.

7.2.02 - La sospensione può essere annullata soltanto quando l'Organizzazione abbia risolto in modo soddisfacente le non conformità riscontrate, o nel caso in cui venga meno la situazione che aveva dato origine al provvedimento di sospensione.

Prima di procedere al ripristino della certificazione, IMQ può effettuare esami, prove, verifiche documentali e/o presso l'Organizzazione concessionaria ovvero i suoi eventuali fornitori, al fine di accertare l'effettiva risoluzione delle problematiche precedentemente riscontrate.

Tutte le spese relative a tali verifiche aggiuntive sono a carico dell'Organizzazione concessionaria della certificazione.

7.2.03 - Trascorsi sei (6) mesi senza che la sospensione abbia potuto essere annullata, la certificazione viene revocata; il termine è di un (1) mese nel caso previsto sub 7.1, lett. g).

7.2.04 - Il provvedimento di sospensione della certificazione e l'eventuale provvedimento di ripristino vengono comunicati all'Organizzazione a mezzo raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge.

7.3 - Revoca della certificazione

La certificazione può essere revocata in caso di:

- a) non osservanza degli impegni assunti agli articoli 5 e 6 che precedono;
- b) fallimento o cessazione dell'attività dell'Organizzazione;
- c) gravi irregolarità o abusi nell'utilizzo del certificato e/o del marchio;
- d) condanna dell'Organizzazione per il mancato rispetto di requisiti cogenti del prodotto oggetto della certificazione;
- e) mancato adeguamento, da parte dell'Organizzazione, a modifiche normative e/o regolamentari;
- f) mancato annullamento della sospensione della certificazione, secondo quanto previsto sub 7.2.03.

La decisione della revoca viene comunicata all'Organizzazione mediante lettera raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge.

7.4 - Conseguenze della revoca della certificazione

Nel caso di revoca della certificazione, l'Organizzazione si obbliga a:

- a) sospendere la produzione e la fornitura al mercato dei prodotti certificati oggetto della revoca stessa;
- b) comunicare, entro quindici (15) giorni dalla data della rinuncia, le eventuali giacenze del prodotto certificato nei propri stabilimenti o magazzini nonché ad esaurire dette giacenze entro il termine che verrà indicato da IMQ;
- c) non utilizzare più il certificato ed il marchio o i marchi concessi in uso;
- d) eliminare dai prodotti, cataloghi e da tutti i documenti detti marchi, nonché ogni riferimento alla certificazione stessa;
- e) provvedere al saldo di tutti gli importi dovuti a IMQ.

IMQ, a sua volta, provvede a:

- aa) interrompere l'attività di controllo di cui all'art. 6 che precede;
- bb) **cancellare la certificazione** del prodotto dalle banche dati di cui al punto 3.5.04 che precede;
- cc) **pubblicare il provvedimento di revoca** sul proprio bollettino "IMQ Informa";
- dd) comunicare il provvedimento di revoca agli eventuali Enti interessati,
- e, ove lo ritenga opportuno, a:
 - ee) richiedere all'Organizzazione di cambiare il riferimento di tipo o il numero di modello del prodotto per il quale la certificazione è stata revocata;
 - ff) richiedere all'Organizzazione, nel caso di revoca associata a sensibili divergenze tra prestazioni dichiarate e prestazioni effettive del prodotto, di ritirare dai propri depositi tutti gli esemplari del prodotto medesimo, entro il termine che verrà indicato.

Qualora l'Organizzazione non ottemperasse alle richieste di cui alle suddette lettere ee) e/o ff), IMQ darà la pubblicità che riterrà più opportuna, a spese dell'Organizzazione, della presenza su mercato di tale prodotto non più certificato e/o non conforme.

7.5 - Rinuncia alla certificazione

L'Organizzazione può rinunciare alla certificazione:

- a) nelle ipotesi di **recesso** contemplate all'art. 11 che segue;
- b) per **singoli prodotti**, con un preavviso di quindici (15) giorni rispetto alle date di fatturazione dei diritti di mantenimento, indicate nel Tariffario IMQ;
- c) quando **non accetti le variazioni delle tariffe** relative ai diritti annui di mantenimento della certificazione (v. paragrafo 9.2);
- d) quando **non intenda adeguarsi alle variazioni delle Norme di riferimento** (v. paragrafo 8.1);
- e) quando **non accetti le variazioni apportate al presente Regolamento** (v. paragrafo 8.2);
- f) in caso di **rinuncia o revoca dell'accreditamento di IMQ** per la certificazione secondo lo schema di interesse dell'Organizzazione (v. punto 3.6.03);

- g) **prima dell'ottenimento della certificazione.** Tuttavia, in tale ipotesi:
- qualora la rinuncia pervenga a IMQ prima dell'esecuzione dell'attività di prova/verifica, l'Organizzazione sarà tenuta al pagamento dell'importo relativo all'apertura pratica documentale;
 - nel caso in cui la rinuncia venga effettuata successivamente all'avvio dell'attività di prova/verifica ma prima di completare l'iter di valutazione, l'Organizzazione sarà tenuta al pagamento di un importo pari al 50% (cinquanta per cento) di quanto dovuto per la certificazione.

La rinuncia deve essere comunicata tramite raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge a:

IMQ S.p.A. – Via Quintiliano, 43 - 20138 Milano.

7.6 - Conseguenze della rinuncia alla certificazione

Nel caso di rinuncia alla certificazione conseguita, l'Organizzazione si obbliga a:

- a) cessare di apporre il marchio, o i marchi, connessi alla certificazione sui prodotti interessati e a non incrementare la relativa produzione nell'eventuale periodo di preavviso;
- b) comunicare, entro quindici (15) giorni dalla data della rinuncia, le eventuali giacenze del prodotto certificato nei propri stabilimenti o magazzini nonché ad esaurire dette giacenze entro il termine che verrà indicato da IMQ;
- c) eliminare dai prodotti, cataloghi e da tutti i documenti il marchio o i marchi relativi alla certificazione, nonché ogni riferimento alla certificazione stessa;
- d) provvedere al saldo di tutti gli importi dovuti a IMQ, ivi compresi quelli relativi a fatture emesse nei tre mesi successivi alla data della rinuncia, in relazione a quanto stabilito al paragrafo 11.1.

L'IMQ, a sua volta, provvede a:

- aa) interrompere l'attività di controllo di cui all'art. 6 che precede;
- bb) cancellare la certificazione dei prodotti dalle banche dati di cui al punto 3.5.04 che precede.

Articolo 8 - VARIAZIONE DELLE NORME O DEL REGOLAMENTO

8.1 - Modifiche alle Norme

Qualora venissero apportate modifiche alle norme ovvero alle specifiche tecniche di riferimento, IMQ ne darà tempestiva comunicazione all'Organizzazione concessionaria della certificazione, la quale avrà la facoltà di adeguare il prodotto alle nuove prescrizioni entro il termine che verrà indicato, o di rinunciare alla certificazione.

Nel caso in cui l'Organizzazione decidesse di mantenere la certificazione, IMQ provvederà a verificare la conformità del prodotto alle nuove prescrizioni normative.

Le spese per le eventuali prove necessarie per detta verifica sono a carico dell'Organizzazione concessionaria della certificazione, secondo le tariffe IMQ in vigore.

8.2 - Modifiche al Regolamento

Nel caso in cui IMQ apportasse alle prescrizioni del presente Regolamento modifiche che prevedono l'accettazione da parte dell'Organizzazione richiedente ovvero concessionaria della certificazione, IMQ ne darà regolare comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge, con contestuale pubblicazione sul proprio sito Internet www.imq.it.

Qualora l'Organizzazione non risponda a sua volta a mezzo lettera raccomandata A.R., o altra modalità valida agli effetti di legge, entro un (1) mese dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta variazione del Regolamento, le relative modifiche s'intenderanno tacitamente accettate.

Articolo 9 - TARIFFE

9.1 - Importi e diritti di mantenimento della certificazione

Gli importi relativi alle attività di certificazione e ai diritti di mantenimento, nonché le relative condizioni di pagamento, sono usualmente indicati nell'**offerta** (v. punto 3.1.01) ovvero nella **comunicazione** di cui in 3.2.01, documenti entrambi redatti secondo le tariffe indicate nel Tariffario IMQ in vigore e sulla base delle informazioni fornite dall'Organizzazione.

Per quanto non espressamente previsto nell'offerta o comunicazione, nonché in mancanza delle stesse, si applicano gli importi indicati nel **Tariffario IMQ in vigore**.

9.2 - Variazione del Tariffario IMQ

Le eventuali variazioni del Tariffario IMQ saranno oggetto di comunicazione, anche via e-mail, a tutte le Organizzazioni concessionarie della certificazione ovvero che hanno in corso l'iter di suo ottenimento.

L'Organizzazione concessionaria della certificazione ha il diritto di rinunciare alla certificazione stessa entro un (1) mese dalla data di ricezione della comunicazione relativa a tali variazioni; in mancanza di rinuncia, le variazioni s'intendono accettate.

All'Organizzazione che si avvale della suddetta facoltà di rinuncia vengono praticate le tariffe anteriori alle variazioni, fino alla data di risoluzione del rapporto.

Articolo 10 – LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ

10.1 - Obblighi di legge e requisiti cogenti – Responsabilità dell'Organizzazione - Manleva

Il rilascio ed il mantenimento della certificazione di *prestazioni del prodotto* non costituiscono attestazione né garanzia da parte di IMQ del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti gravanti sull'Organizzazione concessionaria della certificazione.

Pertanto, l'Organizzazione è e rimane l'unica responsabile, sia verso se stessa, sia verso i terzi, del corretto svolgimento dei propri processi e prodotti e della conformità degli stessi ai pertinenti requisiti di natura cogente, quali leggi, regolamenti, etc., di tipo internazionale, nazionale o locale, nonché alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere.

L'Organizzazione s'impegna altresì a tenere indenne IMQ ed i suoi dipendenti, ausiliari e collaboratori da qualsiasi reclamo, azione e/o pretesa di terzi connessa all'esecuzione delle attività di IMQ in base al presente Regolamento.

10.2 - Inadempimento IMQ – Limiti alla responsabilità

In caso di accertato inadempimento di IMQ dovuto ad errore od omissione nell'esecuzione dell'attività oggetto del presente Regolamento, la responsabilità di IMQ sarà limitata ad un importo massimo non superiore a cinque (5) volte il compenso dovuto per le attività svolte al momento dell'errore od omissione che ha provocato il danno.

10.3 - Clausola di decadenza

Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di IMQ dovrà essere avanzata dall'Organizzazione, a pena di decadenza, entro e non oltre un (1) anno dall'evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.

Articolo 11 – DURATA DEL CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE

11.1 - Il contratto di certificazione, di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale, è stipulato a **tempo indeterminato**, a partire dalla **data di accettazione** da parte dell'Organizzazione dell'**offerta** formulata da IMQ ovvero di presentazione della prima **domanda di certificazione** delle prestazioni del prodotto.

Ciascuna Parte ha la facoltà di recedere dal presente contratto con un preavviso minimo di tre (3) mesi rispetto alla data di efficacia del recesso, mediante lettera raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge.

- 11.2** - Il recesso da parte dell'Organizzazione comporta la contestuale ed automatica rinuncia alla certificazione per tutti i prodotti certificati.
Il periodo di preavviso di cui in 11.1 decorrerà dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte di IMQ.
- 11.3** - Il recesso da parte di IMQ comporta la revoca, al termine del periodo di preavviso di cui in 11.1, della certificazione per tutti i prodotti certificati.
- 11.4** - In tutti i casi di recesso menzionati ai paragrafi 11.2 e 11.3 che precedono, restano valide, per il tempo residuo di validità del contratto, tutte le disposizioni del presente Regolamento che sono funzionali al mantenimento dei prodotti in conformità alla norma ovvero specifica tecnica di riferimento, con particolare riguardo alla facoltà di IMQ di effettuare verifiche e ottenere informazioni qualora abbia ragione di ritenere che detta conformità sia venuta meno.
In tale periodo, saranno inoltre dovuti a IMQ tutti i compensi pattuiti per le attività svolte dalla medesima fino alla data di efficacia del recesso.

**Articolo 12 - INFORMATIVA EX ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO
20 GIUGNO 2003, N. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)**

- 12.1** - Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali (qui di seguito "i dati") direttamente forniti dall'Organizzazione ovvero tramite terzi, sono e saranno trattati da IMQ - ed in particolare registrati e conservati in una banca dati - al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con l'Organizzazione stessa, sia sul piano legale (ad es. adempimento di obblighi contabili, fiscali, ecc.) sia sul piano commerciale (ad es. per l'invio dei propri cataloghi, brochure, ecc.).

In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Il conferimento dei dati dell'Organizzazione è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con IMQ, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità per IMQ di dar corso ai medesimi rapporti.

I dati potranno essere comunicati da IMQ, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti, Amministrazioni, Associazioni e, in generale, ad ogni soggetto pubblico e privato, a soggetti interni designati sia responsabili sia incaricati del trattamento dei dati, nonché a quei soggetti esterni, responsabili e/o incaricati da IMQ, ai quali la comunicazione sia necessaria per l'esecuzione dei servizi disposti da IMQ, ivi comprese le società di recupero del credito, alle quali potrà essere affidato l'incarico di procedere al recupero dei crediti.

La diffusione dei dati è finalizzata esclusivamente a garantire le istituzioni ed i consumatori circa il rilascio, l'esistenza, la rinuncia, la sospensione o la revoca della certificazione.

- 12.2** - "Titolare" dei dati personali è l'IMQ S.p.A., con sede in Milano - Via Quintiliano, 43, nella persona del Direttore Generale *pro-tempore*.

Ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Decreto di cui al paragrafo 12.1, l'Organizzazione potrà in ogni momento avere accesso ai propri dati, chiedendo informazioni al *Responsabile del trattamento dati* competente per Funzione. Ciò al fine di richiederne, ad esempio, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione, sempre fatto salvo il diritto dell'Organizzazione di opporsi, per motivi legittimi, ai suddetti trattamenti e utilizzi.

L'elenco aggiornato dei *Responsabili* è conoscibile inoltrando la relativa richiesta all'indirizzo e-mail: info@imq.it. L'elenco delle società di recupero del credito, responsabili esterne del trattamento dati, è conoscibile invece attraverso il sito web www.imq.it.

12.3 - Con la sottoscrizione del presente Regolamento, l'Organizzazione acconsente che i propri dati personali siano trattati per gli scopi sopra indicati e siano altresì oggetto di comunicazione e di diffusione nell'ambito delle finalità su riportate.

Articolo 13 - RICORSI

13.1 - L'Organizzazione richiedente la certificazione ovvero concessionaria della certificazione può presentare ricorso contro le decisioni dell'IMQ alla competente Commissione Tecnica, esponendo e motivando le ragioni del proprio dissenso entro trenta (30) giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione.

13.2 - La Commissione Tecnica dovrà trattare il ricorso entro quattro (4) mesi dalla data della sua presentazione, e potrà disporre tutti gli accertamenti del caso, eventualmente sentendo l'interessato.

13.3 - L'IMQ dovrà comunicare all'Organizzazione che ha presentato il ricorso l'esito dello stesso entro sei (6) mesi dalla data della sua presentazione.

Articolo 14 - FORO COMPETENTE

14.1 - Qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del contratto di certificazione di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante, comprese quelle inerenti alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.